

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Adeguamento allo Statuto degli artt. 21 e 25
del Regolamento Assembleare.
Delibere inerenti e conseguenti.

Adeguamento allo Statuto degli artt. 21 e 25 del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

a seguito e in conseguenza delle modifiche statutarie deliberate - ai sensi degli artt. 2365, co. 2 cod. civ. e 36, co.1 dello Statuto sociale - dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 ottobre 2007, si rende necessaria una lieve rimodulazione del testo del Regolamento assembleare – e in particolare degli artt. 21, co. 4 e 25, co. 3 – per renderlo conforme alla nuova previsione dell'art. 32, co. 4 dello Statuto, la quale recepisce il dettato dell'art. 144-quater, co. 3 del Regolamento Consob n. 11971/99 (nel seguito anche "RE") afferente la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione - oltre che da almeno 300 soci, come già in precedenza previsto dallo Statuto sociale - anche da parte di Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale.

Alla luce delle suddette modifiche intervenute a livello normativo e statutario, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone all'Assemblea dei Soci la modifica delle previsioni contenute negli artt. 21 e 25 del Regolamento assembleare secondo il testo riportato qui, di seguito.

Si precisa, per completezza, che:

- l'integrazione dell'art. 21 rende il testo regolamentare coerente con la possibilità che le candidature siano presentate anche da Soci rappresentanti lo 0,50% del capitale;
- la modifica all'art. 25 (anch'essa legata alla suddetta menzionata possibilità) si riferisce all'ipotesi in cui occorra sostituire Amministratori di "minoranza" e non vi sia un numero sufficiente di candidati da trarre nell'ambito della medesima lista degli Amministratori da sostituire, ove risulta non più congruo il criterio stabilito dal precedente testo regolamentare (che prevedeva la scelta dei candidati in base al più alto numero di presentatori, criterio non più applicabile nel momento in cui subentra il criterio concorrente basato sulla titolarità di quote di capitale).

Si riporta quindi il testo delle modifiche proposte:

Testo attuale

Articolo 21

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto.
2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.
3. Le candidature alla carica di Proboviro devono essere presentate da non meno di 300 soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

Testo proposto

Articolo 21

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto.
2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.
3. Le candidature alla carica di Proboviro devono essere presentate da non meno di 300 soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

1) dal curriculum professionale dei soggetti designati; 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

4. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Articolo 25

Le schede per l'elezione:

1. del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

2. del Comitato dei Proviviri riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

3. degli Amministratori da sostituire ai sensi dell'art. 33

1) dal curriculum professionale dei soggetti designati; 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

4. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci **o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale** iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Articolo 25

Le schede per l'elezione:

1. del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

2. del Comitato dei Proviviri riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

3. degli Amministratori da sostituire ai sensi dell'art. 33

dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'elenco o, se necessario, più elenchi includeranno i soli candidati ivi menzionati che abbiano confermato la candidatura nonché, se necessario, altri nominativi fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 21 comma 4 dal più alto numero di presentatori. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte, pena l'annullamento della scheda.

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere del Collegio Sindacale;

delibera

- di approvare la nuova formulazione degli artt. 21, co. 4 e 25 co. 3 del Regolamento assembleare, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente ed a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla suddetta delibera.

Milano, 1° aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'elenco **includerà** o, se necessario, **più elenchi includeranno** i soli candidati ivi menzionati che abbiano confermato la candidatura ~~nonché, se necessario, altri nominativi fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 21 comma 4 dal più alto numero di presentatori~~. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

Ove necessario, l'elenco verrà integrato, fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire, con altri nominativi estratti a sorte tra tutti i candidati non eletti appartenenti alle altre liste di minoranza che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 21 comma 4 e che abbiano confermato la candidatura almeno un giorno prima di quello fissato per l'estrazione a sorte.

Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte, pena l'annullamento della scheda.